

Sentenza n. 5336/2016 pubbl. il 29/04/2016
RG n. 37932/2010



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.	Vincenzo Perozziello	Presidente
Dott.	Angelo Mambriani	Giudice relatore
Dott.	Guido Vannicelli	Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **37932/2010 R.G.** promossa da:

T----- **BEATRICE** (C.F. TNLBRC50M46F250F) in qualità di rappresentante comune ex art. 2393 bis comma 4 c.c. dei soci della società Ixxx S.p.A. T----- **BEATRICE** (C.F.) e **ALFAX S.R.L.** (C.F. e P. Iva _____), rappresentata e difesa dagli avv. _____, _____ e _____ ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via _____ n. 20, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio depositata ai sensi degli artt. 2393 bis comma 4 c.c., 182 comma 2 c.p.c., 279 comma 1 c.p.c., 280 c.p.c.

ATTRICE

CONTRO

T----- **ALESSANDRO** (C.F. _____), F----- **MODENA FRANCO** (C.F. _____) e PU----- **GIORGIO** (_____), rappresentati e difesi dagli



Sentenza n. 5336/2016 pubbl. il 29/04/2016
RG n. 37932/2010

avv. _____ e _____ ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, via Visconti di Modrone n. 2, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Ixxx S.P.A. (C.F. 06186490154), rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 86 c.p.c. dall'avv. _____ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Monforte n. 2

CONVENUTI

CONCLUSIONI

All'udienza del 30.06.2015 le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli separati che si intendono integralmente richiamati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato Beatrice T-----, in qualità di socio titolare di una partecipazione del 23,81% della società Ixxx S.p.A. (di seguito "Ixxx" o "la Società"), conveniva in giudizio ai sensi dell'art. 2393 bis c.c. T----- Alessandro, F----- Modena Franco e PU----- Giorgio (di seguito rispettivamente "T-----", "F-----" e "PU-----" o anche congiuntamente "gli Amministratori"), quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società all'epoca dei fatti contestati, e con essi la Ixxx medesima, chiedendo l'accertamento della loro responsabilità in ordine ad una serie di atti di *mala gestio* e, per l'effetto, la condanna al risarcimento del danno subito da Ixxx. Parte attrice deduceva che la gestione operata dagli Amministratori convenuti era risultata contraria al canone di diligenza richiesto dall'art. 2392 c.c., in particolare con riferimento ai seguenti profili:

1) stipulazione nel corso del 2008 di quattro contratti di leasing aventi ad oggetto beni di lusso, e precisamente:

- a) una Ferrari F430 Coupè F1 del 2007 (di seguito solo "Ferrari");
- b) una barca da regata BRENTA 38, Unità da Diporto (di seguito solo la "Barca");
- c) una BMW 335XL Coupè (di seguito solo "BMW");
- d) una Audi TT 2.0 (di seguito solo "Audi").

Con riferimento a tali contratti parte attrice lamentava, da un lato, la loro estraneità all'oggetto sociale, nonché l'utilizzo esclusivo dei beni oggetto di leasing da parte dell'amministratore delegato e



Sentenza n. 5336/2016 pubbl. il 29/04/2016
RG n. 37932/2010

presidente della Società T-----, dall'altro l'irregolare raffigurazione in bilancio dei costi derivati dagli stessi, in quanto contabilizzati come costi di produzione per il godimento di beni di terzi e non come crediti nei confronti di T-----. Addebitava pertanto agli Amministratori sia i costi illegittimamente sostenuti dalla Società per effetto della stipulazione ed esecuzione dei quattro contratti di leasing, sia gli oneri aggiuntivi derivati dalla indeducibilità di tali costi e dalla "diminuzione dell'utile di esercizio conseguente alla mancata deduzione di detti costi" (p. 19 citaz.);

II) iscrizione nel bilancio al 30.04. 2009 di Costi di Produzione/Servizi per € 336.550,00 e di Costi di Produzione/Salari per € 210.547,00 ritenuti del tutto sproporzionati in considerazione dell'inesistenza di attività produttive da gestire da parte di Ixxx;

III) assunzione da parte della Società di impegni di spesa per oltre € 400.000,00 in titoli a lungo termine relativi ad un Fondo di *private equity* con sede in Lussemburgo, operazione ritenuta estranea all'oggetto sociale o comunque intrapresa dagli Amministratori in spregio ai canoni di diligenza richiesti, senza fornire alcuna informazione nel bilancio al 30.04.2009 o nella Nota Integrativa.

In data 05.01.2011 si costituivano gli Amministratori contestando in fatto e in diritto le prospettazioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande attoree.

In data 25.01.2011 si costituiva Ixxx, la quale non aderiva nel merito né alle domande attoree né alla difesa dei convenuti, anche in assenza di specifiche delibere in Ixxx su tali questioni, e si rimetteva ad una decisione secondo giustizia.

In data 21.06.2011 si costituiva in giudizio, spiegando intervento volontario, ALFAX S.r.l. (di seguito "ALFAX") - divenuta in data 25.02.2011 socia di Ixxx in conseguenza dell'acquisto da Beatrice T----- di una partecipazione pari al del 18,81% del capitale sociale -, facendo propri tutti gli argomenti in fatto e in diritto e le domande formulate dall'originaria attrice.

Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. Beatrice T----- e ALFAX addebitavano agli Amministratori un'ulteriore voce di danno (sub IV), asseritamente emersa solo in corso di giudizio, costituita dagli emolumenti illegittimamente riconosciuti al T-----.

Di tale censura i convenuti contestavano la tardività ed eccepivano l'inammissibilità.

In data 13.03.2012 veniva disposta l'istruttoria, con assunzione dei testimoni Elena Tomadini e Luigi T-----. In seguito veniva ammessa la consulenza tecnica richiesta da parte attrice con il seguente quesito: "Dica il CTU, letti gli atti, esaminati i documenti di causa, ed effettuato ogni opportuno accertamento, quali siano stati i danni per la società Ixxx conseguenti alla stipulazione dei contratti



Sentenza n. 5336/2016 pubbl. il 29/04/2016
RG n. 37932/2010

di leasing per cui è causa, sia sotto il profilo dei costi e degli eventuali ricavi agli stessi inerenti (es.: canoni di leasing, bolli, assicurazioni, carburante, spese di ricovero, spese di manutenzione, sanzioni amministrative, prezzo di vendita del bene o riscatto), sia sotto il profilo fiscale (es.: impatto sulla redditività di Bxxx dell'aumento degli oneri indeducibili nella dichiarazione dei redditi ed eventuali benefici fiscali), dal momento della stipulazione dei contratti al momento dell'inizio delle operazioni peritali. Dica altresì il CTU quali sono i prevedibili danni futuri, in relazione ai beni ed ai parametri sopra individuati”.

All'esito dell'espletata istruttoria, Beatrice T----- e ALFAX abbandonavano le censure sub I.d), relative al contratto di leasing avente ad oggetto l'Audi; parimenti, a fronte della rinuncia dell'amministratore T----- ai propri emolumenti, intervenuta in corso di giudizio, rinunciavano alla relativa domanda (sub IV).

Nella memoria di replica conclusionale depositata il 07.04.2015 gli Amministratori convenuti rilevavano il “difetto della condizione processuale prevista dall'art. 2393 bis c.c.”.

Con ordinanza in data 27.04.2015 assunta ai sensi degli artt. 279 comma 1 e 280 c.p.c., il Tribunale assegnava a Beatrice T----- e a parte intervenuta ALFAX termine ex art. 182 comma 2 c.p.c.

sino al 25.05.2015 per la costituzione in giudizio di uno o più rappresentanti comuni, rinviando all'udienza del 30.06.2015 per la precisazione delle conclusioni.

In data 22.05.2015 si costituiva Beatrice T----- in qualità di rappresentante comune ex art. 2393 bis comma 4 c.c. dei soci Beatrice T----- e ALFAX S.r.l. facendo propri, ratificando e confermando tutti gli argomenti in fatto e in diritto, le conclusioni e le domande formulate dai predetti soci.

All'udienza del 30.06.2015 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

* Le domande attoree sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei termini che seguono.

Preliminarmente si deve rilevare che gli Amministratori, nella comparsa conclusionale depositata in data 29.09.2015, insistevano nell'eccezione preliminare di difetto della condizione di cui all'art. 2393 bis comma 4 c.c., ritenuto non sanato a seguito della costituzione di Beatrice T----- in qualità di rappresentante comune in data 22.05.2015.

Rilevavano i convenuti che, riferendosi l'art. 2393 bis comma 4 c.c. ad una rappresentanza “di tipo sostanziale”, la mancata nomina del rappresentante comune dei soci non poteva essere qualificata quale



difetto di rappresentanza in senso processuale – come tale superabile mediante il meccanismo di cui all'art. 182 comma 2 c.p.c. –, ma costituiva un difetto di legittimazione attiva non più sanabile una volta intervenute le preclusioni processuali.

L'eccezione di parte convenuta è infondata e non può essere accolta.

L'art. 2393 bis comma 4 c.c. prevede che “*i soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione*”: come si evince in modo piano dal testo della norma, essa contempla certamente un fenomeno di rappresentanza in cui la nomina del rappresentante comune è prevista per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità. Emerge pertanto chiaramente la natura “processuale” della rappresentanza in questione, orientata appunto all'esercizio dell'azione di cui al comma 1 dell'art. 2393 bis c.c.

Né in senso contrario depono il richiamo alla natura della “rappresentanza” prevista dall'art. 2347 c.c. per il caso di comproprietà di azioni, in quanto in quella sede la nomina del rappresentante comune è esplicitamente richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti sociali e dunque ha effettivamente natura “sostanziale”. Al contrario, nel caso dell'art. 2393 bis comma 4 c.c., la nomina del rappresentante comune si colloca senza dubbio nell'ambito dell'esercizio di un'azione in giudizio, come testualmente confermato dalla rubrica stessa dell'art. 2393 bis c.c., e non suppone la comproprietà di partecipazioni sociali, ma soltanto appunto la comunanza dell'azione esercitata nei confronti degli amministratori.

Ciò detto, il difetto di nomina del rappresentante comune dei soci Beatrice T----- e ALFAX S.r.l. risulta pienamente sanato dalla costituzione in giudizio, ai sensi dell'art. 182 comma 2 c.p.c., di Beatrice T----- in qualità di rappresentante comune ex art. 2393 bis comma 4 c.c. nel rispetto del termine indicato da questo Tribunale.

* Ciò posto, nel merito si deve osservare quanto segue.

Con riferimento alle contestazioni relative alla stipulazione dei richiamati contratti di leasing, si deve ricordare che in ordine all'addebito sub I.d) (contratto avente ad oggetto l'Audi), parte attrice ha riconosciuto che l'attribuzione al Direttore Amministrativo della Società (nella specie sig.ra Elena Tomadini) di un'auto aziendale del valore complessivo di € 30.024,00 tramite la sottoscrizione di un contratto di leasing *ad hoc* non costituisce un atto *ultra vires* (cfr. comparsa conclusionale att., pag. 22) e, conseguentemente, ha detratto i relativi costi e oneri dalle voci di danno domandate (cfr. comparsa conclusionale att., pag. 30). Ne deriva che la relativa domanda deve ritenersi rinunciata.



Sentenza n. 5336/2016 pubbl. il 29/04/2016
RG n. 37932/2010

Con riferimento ai restanti contratti, aventi ad oggetto la Ferrari, la Barca e la BMW, (di seguito i “Contratti”) le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento.

Occorre anzitutto premettere che Ixxx è una holding di partecipazioni e di investimento, a capo di un gruppo facente capo alla famiglia T----- (di seguito “Gruppo T-----” o solo “il Gruppo”). Il suo oggetto sociale consiste in: “A) Lo svolgimento non nei confronti del pubblico delle seguenti attività: - l’assunzione di partecipazioni in società ed enti; - il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipa; B) L’acquisto e l’alienazione di autovetture e motocicli d’epoca. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale la società, inoltre, potrà: - svolgere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari; - svolgere attività finanziarie, prestare fidejussioni, avalli e garanzie in genere, anche a fronte di obbligazioni di terzi, il tutto non nei confronti del pubblico ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 1.9.1993 n. 385” (doc. 1 att.).

Orbene, il contratto sub I.a) stipulato in data 30.11.2007 (all. 8 Rel. CTU) si colloca al di fuori dell’oggetto sociale.

La Ferrari non può infatti essere qualificata come “auto d’epoca”, in quanto, ai sensi dell’art. 60 del Codice della strada, in tale categoria rientrano “i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perchè destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

Poiché l’autovettura in questione non risulta iscritta in detto registro ed è al contrario certamente idonea alla circolazione secondo le disposizioni vigenti – circostanze non contestate in ogni caso confermate dalle spese sostenute dalla Società per l’utilizzo dell’auto (spese per carburante, assicurazioni, ecc., cfr. Rel. CTU pag. 12) – essa non può essere considerata un’auto d’epoca.

Né è qualificabile come “auto da collezione”, come sostenuto dagli Amministratori in un precedente giudizio instaurato presso questo Tribunale, argomento peraltro solo accennato nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. Emerge infatti all’evidenza che una Ferrari del 2007 non integra i requisiti richiesti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, richiamato dal medesimo art. 60, ai sensi del quale “sono classificati d’interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: 96864 - Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAP EC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 15604abdbcd746786c772e34222dd51
Firmato Da: PEROZZELLO VINCENZO Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: 138407



Sentenza n. 5336/2016 pubbl. il 29/04/2016
RG n. 37932/2010

questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione”.

In ogni caso la locazione finanziaria di auto da collezione è attività certamente non ricompresa nell’oggetto sociale di Ixxx.

Non possono parimenti accogliersi le ulteriori difese in questa sede avanzate dagli Amministratori, i quali hanno prima sostenuto che l’autovettura in questione svolgeva funzioni di rappresentanza ed in seguito che, pur non essendo la tipica auto aziendale, ben si confaceva allo *standing* della società ed era pertanto stata messa a loro disposizione per “il compimento delle loro funzioni e attività” (cfr. comparsa conclusionale conv. 16.03.2015).

Tuttavia parti convenute non hanno fornito alcuna prova, come era loro onere in relazione alla natura contrattuale della responsabilità degli amministratori (Cass., sez. un., n. 9100 del 2015), in ordine alle funzioni di rappresentanza asseritamente svolte dalla Ferrari, in particolare relativamente alle occasioni in cui tale funzione sarebbe stata svolta e ai soggetti terzi rispetto ai quali sarebbe stata esercitata, anche in considerazione della natura di mera holding di partecipazioni e investimento di Ixxx; parimenti non sono state neppure allegate le “funzioni” e “attività” per l’espletamento delle quali l’auto in oggetto sarebbe stata legittimamente assegnata agli Amministratori.

Ne deriva che la sottoscrizione del contratto sub I.a) è atto del tutto estraneo all’oggetto sociale di Ixxx ⁽¹⁾ e pertanto foriero di responsabilità risarcitoria in capo agli Amministratori, in relazione ai danni subiti dalla Società per la intestazione e gestione di un bene non inerente all’attività economica svolta. Invero, essendo l’atto estraneo all’oggetto sociale compiuto dagli amministratori in carenza di potere e non riconducibile alla soddisfazione di un interesse economico della società, il suo compimento, da parte degli amministratori, quando generi conseguenze dannose, è certamente foriero di responsabilità risarcitoria in quanto intrinsecamente incompatibile con l’adempimento dei doveri di corretta e diligente gestione sociale.

¹⁾ In proposito il CTU, dopo aver richiamato il principio di carattere generale di cui all’art. 109 co. 5 Tuir, ha affermato che “è possibile la deduzione di un costo a condizione che vi sia l’inerenza dello stesso all’attività d’impresa [...]. Nella fattispecie oggetto di disamina, come noto alle parti e all’Ill.mo G.U., rientrano appunto [...] beni di lusso (Ferrari/imbarcazione) che potrebbero far presumere, in caso di verifica fiscale, una quasi certa ripresa a tassazione dei costi dedotti e/o dell’iva detratta”.



Sentenza n. 5336/2016 pubbl. il 29/04/2016
RG n. 37932/2010

* Alle medesime conclusioni si perviene in ordine al contratto sub I.b), stipulato in data 28.05.2008 (All. 10 Rel. CTU), rispetto al quale parte attrice ha dedotto l'estraneità all'oggetto sociale ed ha in particolare lamentato l'utilizzo della Barca in via esclusiva da parte del T----- per fini personali, come ad esempio per la partecipazione ad una regata dal 30 aprile al 3 maggio 2009 (doc. 14 att.).

A fronte di tale prospettazione, i convenuti non hanno contestato la circostanza che la Barca era stata utilizzata in alcune occasioni da parte dell'amministratore delegato, bensì hanno eccepito la pertinenza all'oggetto sociale del contratto in esame, adducendo che l'imbarcazione assolveva ad una funzione di rappresentanza della Società, e hanno rilevato che ogni qualvolta la Barca era stata usata per fini personali era stata emessa regolare fattura.

Orbene, con riferimento all'invocata funzione di rappresentanza valgono le considerazioni già espresse in merito alla Ferrari: anche in questo caso infatti parti convenute non hanno fornito alcuna prova né della funzione di rappresentanza asseritamente assolta dalla Barca, né delle occasioni in cui tale funzione sarebbe stata svolta o dei soggetti terzi rispetto ai quali sarebbe stata esercitata, anche in considerazione della natura di mera holding di partecipazioni e investimento di Ixxx.

Ne deriva che anche la sottoscrizione del contratto sub I.b) risulta estranea all'oggetto sociale e come tale foriera di responsabilità alla stregua delle considerazioni più sopra svolte.

Quanto alle fatture richiamate dai convenuti, il CTU ha rilevato che nel corso degli anni c'è stato un parziale addebito dei costi relativi alla Barca da parte della Società verso soci utilizzatori (cfr. pagg. 14, 30 e 31 rel. CTU). Tuttavia, a fronte di tali voci di "riaddebito" per complessivi € 27.941,63 (come accertato in sede di CTU e non contestato dalle parti), residuano costi complessivamente sostenuti dalla Società a causa del contratto di leasing in esame (pari ad € 260.524,04, su cui *postea*), rispetto ai quali al contrario, per le ragioni appena precisate, non è stata provata l'inerenza all'attività di Ixxx.

* Infine, quanto al contratto sub I.c), stipulato in data 27.01.2008 (All. 7 Rel. CTU), i convenuti hanno eccepito che la BMW oggetto del leasing era stata concessa in uso a Luigi T-----, dipendente e procuratore di Ixxx, quale premio per il suo ruolo di intermediario ricoperto nel processo di cessione del pacchetto di maggioranza di una delle società del Gruppo (T----- Canada Ltd) ed invocavano, in punto di scelte sulle politiche remunerative dei dipendenti, la *business judgement rule*. Nella testimonianza resa in data 13.11.2012 Luigi T----- ha affermato di essere stato dipendente di Ixxx dal febbraio 2006 all'aprile 2010 e poi di nuovo dal marzo 2011.



Sentenza n. 5336/2016 pubbl. il 29/04/2016
RG n. 37932/2010

Nello stesso senso si colloca la testimonianza resa da Elena Tomadini in data 25.09.2012, la quale ha affermato: *“Il dott. Luigi T----- è stato dipendente della società dal febbraio 2006 all'aprile 2010 ed è stato nuovamente assunto nel marzo 2011 [...] Per quanto a mia conoscenza è stato stipulato un regolare contratto di assunzione tra Ixxx e il dott. Luigi T-----. Ne sono a conoscenza in quanto ho visto la busta paga. Non ho visto invece il contratto. Nel cedolino era prevista la tassazione relativa al benefit costituito dall'autovettura”* (cfr. verbale udienza 25.09.2012).

Tuttavia lo stesso Luigi T-----, dopo aver confermato che la BMW era stata messa a sua disposizione per suo uso esclusivo e per lo svolgimento delle sue funzioni di dipendente della Società, ha dichiarato quanto segue: *“Il contratto di lavoro relativo al primo periodo non contemplava l'uso dell'auto. Il secondo lo contemplava. Quanto al primo periodo l'uso dell'auto era stato pattuito verbalmente”* (cfr. verbale udienza 13.11.2012).

Con riferimento al primo periodo di assunzione (febbraio 2006- aprile 2010), che corrisponde alla maggior parte del periodo cui si riferiscono i fatti di causa, il medesimo beneficiario ha dunque ammesso che la BMW era stata concessa a suo uso esclusivo in assenza di regolare previsione contrattuale in proposito.

Quanto al periodo decorrente dal marzo 2011, del pari, non può dirsi raggiunta la piena prova in ordine all'esistenza, nel richiamato secondo contratto di assunzione concluso tra Ixxx e Luigi T-----, di una specifica previsione sulla concessione della BMW quale benefit per il dipendente. Invero la dichiarazione resa da Luigi T----- all'udienza del 13.11.2012 non è supportata da altra prova, in particolare da alcuna risultanza documentale, non essendo stato versato in atti il contratto relativo al rapporto di lavoro stipulato nel marzo 2011, peraltro in un momento successivo all'instaurazione dell'odierno giudizio. Peraltro, nemmeno risulta che del secondo contratto vi sia una traccia nel bilancio, in nota integrativa o nelle delibere degli amministratori. Ne deriva che l'assegnazione a Luigi T-----, in assenza di pattuizione scritta, di un'autovettura del valore di € 48.066,67 (cfr. All. 7 Rel. CTU) - nettamente superiore rispetto a quello dell'auto riconosciuta contrattualmente al Direttore amministrativo e finanziario della Società, inquadrato come dirigente (si confrontino gli All. 7 e 9 Rel. CTU) - risulta del tutto priva di giustificazione e certamente eccentrica rispetto al canone di ragionevolezza che deve connotare le scelte gestorie.

L'assenza di qualsivoglia apprezzabile conformità di tale attribuzione all'interesse sociale di Ixxx,



Sentenza n. 5336/2016 pubbl. il 29/04/2016
RG n. 37932/2010

è confermata dalla circostanza che, anche nel periodo in cui Luigi T----- non è stato alle dipendenze di Ixxx, quest'ultima ha continuato a sostenere i costi della BMW (cfr. prospetto pag. 11 Rel. CTU). Ne deriva che la concessione della BMW in via esclusiva a Luigi T----- si colloca al di fuori dell'ambito insindacabile di discrezionalità gestoria in materia di politica remunerativa dei dipendenti, costituendo nient'altro che una regalia del padre nei confronti del figlio a spese della Società. Conseguentemente, anche la conclusione del contratto sub I.c) costituisce un atto gestorio negligente, dannoso e foriero di responsabilità.

* Alla luce delle superiori considerazioni e richiamate le osservazioni già svolte in proposito, ben si può affermare che la stipulazione dei contratti di leasing aventi ad oggetto la Ferrari, la Barca e la BMW risulta illegittima e dannosa (v. *postea*) e costituisce pertanto fonte di responsabilità per gli Amministratori convenuti ai sensi dell'art. 2392 c.c.

Né osta a tale conclusione il fatto che le appostazioni contabili relative ai costi derivati dagli stessi non siano state censurate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano in sede di giudizio di impugnazione del bilancio al 30.04.2010 di Ixxx (docc. 24 e 25 conv.) e in sede di procedimento ex art. 2409 c.c. (docc. 26 e 27 conv.): invero altra cosa è il giudizio sulla mera correttezza contabile di costi effettivamente sostenuti dalla Società, altra cosa l'accertamento di atti di *mala gestio* sottesi all'addebito di tali costi alla Società.

Gli Amministratori rispondono pertanto in primo luogo di tutti i costi illegittimamente sopportati da Ixxx per effetto della stipulazione ed esecuzione dei Contratti e dell'uso dei beni Ferrari, Barca e BMW.

Essi sono stati accertati in sede di CTU, e non specificamente contestati dalle parti convenute, in € 214.563,32 con riferimento alla Ferrari, € 260.514,04 con riferimento alla Barca ed € 73.588,77 con riferimento alla BMW, per un totale di € 548.666,13 (cfr. pag. 29 Rel. CTU).

In secondo luogo deve essere addebitato agli Amministratori il danno subito dalla Società per la mancata remunerazione della liquidità dirottata sui tre Contratti di leasing, danno che - quantificato dal CTU e debitamente ricalcolato da parte attrice espungendo quello relativo all'Audi e non contestato dalle parti convenute - ammonta ad € 11.063,28 (cfr.: p. 31 rel. CTU).

Deve invece ritenersi abbandonata la domanda di risarcimento del danno da mancata deduzione dei costi relativi a Ferrari, Barca e BMW, posto che, nella quantificazione del danno operata da parte



Sentenza n. 5336/2016 pubbl. il 29/04/2016
RG n. 37932/2010

attrice a seguito del deposito dell'elaborato peritale, la voce in esame non è stata richiamata (cfr. pag. 30 comparsa conclusionale att.). Tale circostanza è conforme al fatto che il CTU non ha rinvenuto pregiudizi derivati alla Società dal trattamento fiscale dei richiamati costi.

I danni subiti da Ixxx, come sopra delineati, sono addebitabili in primo luogo all'amministratore delegato e, all'epoca dei fatti, legale rappresentante della Società Alessandro T-----, soggetto che ha stipulato i Contratti di leasing per finalità del tutto extrasociali.

Parimenti sono responsabili in via solidale i convenuti F----- e PU-----, membri del Consiglio di amministrazione al momento dei fatti di causa, in quanto la conoscenza degli atti pregiudizievoli di cui si tratta, è stata specificamente loro addebitata da parte attrice sin dall'atto introduttivo del giudizio (p. 16 atto citaz.) e costoro non hanno mai in alcun modo contestato tale circostanza, del resto del tutto verosimile in relazione alla struttura chiusa della società, alla natura familiare della compagine societaria, alla natura appariscente dei beni di cui si discute. Ne deriva la rilevanza del loro inadempimento ai doveri gestori ai sensi dell'art. 2392 comma 2 c.c.

In ogni caso profili di negligenza ai sensi dell'art. 2392 c.c. sono certamente imputabili a F----- e PU-----, i quali, esercitando i loro poteri gestori ed avendo contribuito a predisporre bilanci e note integrative di Ixxx, non potevano non rilevare, in ossequio al canone di diligenza richiesto, anche a fronte della consistenza dei costi sostenuti da Ixxx in esecuzione dei Contratti, l'evidente distonia dei beni oggetto degli stessi rispetto all'oggetto e al tipo di attività svolta da Ixxx.

Ne deriva che è ascrivibile a tutti gli Amministratori convenuti in solido il danno complessivo derivato alla Società per effetto degli atti di *mala gestio* sopra esaminati, pari ad € 559.729,41, somma al cui pagamento essi devono essere condannati, unitamente al pagamento degli accessori come da richiesta.

* Quanto all'addebito sub II) le domande attoree sono infondate e non meritano accoglimento.

Con riferimento alle voci "Costi di Produzione/Servizi" e "Costi di Produzione/Salari" iscritte nel bilancio di IFM al 30 aprile 2009 le prospettazioni risultano invero del tutto generiche e inidonee a fondare una responsabilità in capo agli Amministratori.

Invero, nel caso di specie, parte attrice si è limitata a definire tali costi "del tutto sproporzionati" alla luce dell'asserita inesistenza di attività da gestire da parte della Società a seguito della richiamata cessione del pacchetto di maggioranza della T----- Canada, lamentando altresì un'insufficienza



Sentenza n. 5336/2016 pubbl. il 29/04/2016
RG n. 37932/2010

informativa in relazione agli stessi nella nota integrativa al bilancio, senza debitamente indicare specifiche ragioni tali da indurre a ravvisare una manifesta irragionevolezza dei costi in esame.

Inoltre, nel caso di specie, tale connotazione non sembra riferibile ai costi in questione, posto che gli Amministratori convenuti hanno contestato l'avvenuto azzeramento delle attività di Ixxx, adducendo che al contrario la stessa svolge ancora attività manageriale, di controllo e consulenza nei confronti di varie società del Gruppo (tra cui la stessa T----- Canada, della quale la Società detiene, indirettamente, ancora il 30%) e producendo i relativi accordi (docc. 16-18 conv.).

In ogni caso un' assoluta carenza di allegazione, ancor prima di che di prova, si rinviene – e ciò risulta dirimente – con riferimento al pregiudizio in ipotesi subito da Ixxx, del quale parte attrice non ha fatto menzione alcuna. Invero non può in alcun modo rinvenirsi un'allegazione in punto di danno nell'isolato – e del tutto apodittico - riferimento a *“tutti i costi non necessari all'attuazione dell'oggetto sociale dovranno pertanto essere restituiti alla società”* (cfr. pag. 23 atto di citazione e pag. 15 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).

Solamente nella comparsa conclusionale del 17.03.2015 parte attrice ha delineato un pregiudizio per la Società, individuandolo, in via equitativa, in una percentuale del 50% dello sbilancio tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni della Ixxx e gli ingiustificati costi di produzione sopportati, quantificandolo in € 162.316,07.

Tale indicazione, intervenuta a preclusioni assertive già ampiamente maturate, è in primo luogo certamente tardiva e come tale inammissibile; in ogni caso essa risulta generica e arbitraria, talché non potrebbe comunque assumersi a fondamento della domanda attorea.

A fronte delle carenze di allegazione e di prova sopra richiamate, le contestazioni svolte da parte attrice con riferimento ai costi in esame sono risultate mere doglianze di natura contabile, le quali, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di merito e di legittimità, non possono costituire di per sé, in assenza di prova di un danno derivato alla società, fonte di responsabilità per gli amministratori.

Infine non può non osservarsi che il bilancio in esame non è stato impugnato e che le medesime censure, proposte nel giudizio di impugnazione del bilancio di Ixxx relativo all'esercizio successivo, sono state ritenute infondate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano (docc. 24 e 25 conv.).

Alla luce di quanto sopra, la domanda di cui si discute non può essere accolta.

* Del pari sono infondate le domande relative all'addebito sub III).



Sentenza n. 5336/2016 pubbl. il 29/04/2016
RG n. 37932/2010

Con riferimento all'investimento nel Fondo di *private equity* con sede in Lussemburgo parte attrice ha contestato la sua estraneità all'oggetto sociale o comunque la sua realizzazione da parte degli Amministratori in spregio ai doveri di diligenza in quanto né in bilancio, né nella nota integrativa, erano state fornite le dovute informazioni a riguardo.

Deduciva che tale operazione, che aveva determinato un incremento del valore della voce Immobilizzazioni Finanziarie/Altri titoli di € 140.000,00 e del valore della voce Conti D'Ordine di € 287.089 rispetto all'esercizio precedente, aveva comportato degli impegni di spesa per la Società per € 400.000,00 senza che fosse stata fornita alcuna informazione in proposito e individuava – nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. – il danno subito da Ixxx nella svalutazione che il medesimo investimento aveva subito nell'esercizio successivo, pari ad € 159.99,00.

Orbene, il primo profilo - estraneità all'oggetto sociale – è infondato, posto che un'attività di investimento in titoli rientra nell'oggetto sociale di Ixxx, che comprende “l'assunzione di partecipazioni in società ed enti” e che prevede che, “per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società, inoltre, potrà: [...] - svolgere attività finanziarie” (doc. 1 att.).

Dell'inerenza all'oggetto sociale di tale operazione si trova peraltro riscontro nelle pronunce del rese nell'ambito del procedimento ex art. 2409 c.c. promosso dai soci di Ixxx, laddove il Tribunale e la Corte d'Appello di Milano hanno affermato che lo statuto di Ixxx non le impedisce di utilizzare le proprie risorse per effettuare investimenti (docc. 26 e 27 conv.).

Quanto secondo profilo, parte attrice ha ravvisato nella lacunosità delle notizie relative all'operazione di investimento in esame una violazione del dovere di diligenza da parte agli Amministratori. Tuttavia, anche con riferimento a tale addebito, parte attrice si è limitata a lamentare un vizio di chiarezza del bilancio senza specificare compiutamente, come era suo onere, degli indici di grave imprudenza o di manifesta irragionevolezza dell'operazione di investimento – trattandosi anch'essa di scelta esclusivamente rimessa alle valutazioni discrezionali degli amministratori - e senza illustrare il nesso di causalità tra l'asserita mancanza di informazioni e la svalutazione dell'investimento. Quest'ultimo aspetto, peraltro, non è in sé censurabile una volta che non sia stata ritenuta l'estraneità dell'operazione all'oggetto sociale o la sua palese irragionevolezza od arbitrarietà, quest'ultima dedotta dall'attrice in modo inammissibilmente generico.



Sentenza n. 5336/2016 pubbl. il 29/04/2016
RG n. 37932/2010

In assenza di tali allegazioni, le deduzioni di parte attrice sono risultate delle mere contestazioni di carattere contabile, come tali, per le ragioni già richiamate con riferimento all'addebito sub II), inidonee a fondare di per sé la responsabilità degli Amministratori convenuti.

In ogni caso è opportuno osservare che le medesime censure di natura contabile relative al Fondo di *private equity* sono state proposte nell'ambito del giudizio di impugnazione del bilancio di Ixxx al 30.04.2010 e sono state ritenute infondate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano (docc. 24 e 25 conv.).

Alla luce di quanto sopra, la domanda relativa all'addebito sub III) non può essere accolta.

* Il regime delle spese deve seguire il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c., talché parti convenute T-----, F----- e PU----- devono essere condannate in solido tra loro alla rifusione, in favore di Beatrice T----- in qualità di rappresentante comune dei soci ex art. 2393 bis comma 4 c.c., delle spese di lite, che si liquidano – considerata la complessità istruttoria del processo e la fase di rimessione sul ruolo - in € 340,00 per spese ed € 25.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA, come per legge.

* Parte attrice non ha formulato apposita domanda di rifusione delle spese processuali nei confronti di Ixxx. Tuttavia, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, in mancanza di domanda sulla rifusione delle spese processuali, si rende applicabile, la regola legale (Cass., n. 4774 del 2007; Cass., n. 450 del 1972; Cass., n. 1592 del 1970; Cass., n. 3252 del 1969; Cass., n. 1340 del 1969). Tale regola legale è da identificare, con riferimento al caso di specie, nel disposto dell'art. 2393 bis comma 5 c.p.c., secondo cui "In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti ...". Ne consegue che Ixxx deve essere condannata in solido con i convenuti T-----, F----- e PU----- alla rifusione delle spese legali in favore degli attori come rappresentati in giudizio.

* Le spese di CTU, liquidate con decreto in data 25-27.02.2014, devono essere definitivamente poste a carico di parti convenute T-----, F----- e PU-----.



Sentenza n. 5336/2016 pubbl. il 29/04/2016
RG n. 37932/2010

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

I) In accoglimento delle domande di BEATRICE T----- in qualità di rappresentante comune dei soci ex art. 2393 bis comma 4 c.c. CONDANNA parti convenute T----- ALESSANDRO, F----- MODENA FRANCO e PU----- GIORGIO in solido tra loro a pagare a Ixxx S.P.A. la somma di € 559.729,41, oltre a interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo.

II) CONDANNA parti convenute T----- ALESSANDRO, F----- MODENA FRANCO, PU----- GIORGIO e Ixxx S.P.A. in solido tra loro a rifondere a BEATRICE T----- in qualità di rappresentante comune dei soci ex art. 2393 bis comma 4 c.c. le spese di lite che si liquidano in € 340,00 per spese ed € 25.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA, come per legge.

III) PONE in via definitiva le spese di CTU, liquidate con decreto in data 25-27.02.2014, a carico di parti convenute T----- ALESSANDRO, F----- MODENA FRANCO, PU----- GIORGIO in solido tra loro.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2015

Il Giudice estensore
ANGELO MAMBRIANI

Il Presidente
VINCENZO PEROZZIELLO

